



ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 25-quater

Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito (144)

Versione in vigore dal 23 luglio 2016 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 147

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accertamento imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Titolo	III — Ritenute alla fonte
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(144) La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 29, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/accertamento-imposte-sui-redditi/art-25-quater-ritenuta-sui-compensi-corrisposti-ai-raccoglitori-occasional-di>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it